

# **ENTI PARCO REGIONALI**

## **SCHEMA DI STATUTO**

*(art. 13 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12  
artt. 1 e 6 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 16)*

## **Premessa**

L'art. 13 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, nel testo modificato con legge regionale 9 novembre 2010, n. 16, prevede che lo statuto degli enti parco regionali sia conforme ad uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

E' del tutto evidente come tale disposizione possa, e debba avere una ben diversa portata se posta in riferimento ad un ente parco in via di istituzione ovvero, se applicata nei confronti degli enti parco esistenti.

Questi infatti hanno svolto per quindici anni la loro attività sulla base di uno statuto che essi stessi si sono dati, e via via affinato, osservando solo le scarse disposizioni dettate dalla l.r. 12/1995 nella sua stesura originaria.

Inoltre, è indispensabile ricordare come la ragione contingente della modifica introdotta nel 2010 sia stata la necessità di limitare a cinque il numero dei membri dei Consigli degli enti parco - partendo da Consigli, in media, di 14 persone – per adempiere agli obblighi posti dalla manovra finanziaria della legge 122/2010.

La Regione è dovuta quindi intervenire con urgenza, non per sua scelta e proprio nel momento del rinnovo di quattro Consigli su sei Enti parco.

Così facendo, era ben consapevole che l'adeguamento avrebbe avuto come più importante effetto, a fronte di un risparmio di spesa pubblica del tutto modesto, la radicale modifica del modello gestionale degli enti parco come delineato nella l.r. 12/1995, modello che pure aveva dato nel tempo ottimi frutti.

In particolare, il ruolo del Consiglio, prima luogo sia delle decisioni sia della rappresentanza e della interpretazione degli interessi coinvolti nel parco, si sarebbe ora spostato verso il momento direttivo.

L'urgenza dell'adeguamento e la delicatezza dei meccanismi da mettere a registro imponevano alla Regione di intervenire direttamente nella fase di ristrutturazione degli enti.

La legge regionale 16/2010, però, non fornisce una soluzione precostituita quanto piuttosto indica un percorso da compiere assieme agli enti parco per giungere alla definizione di uno schema tipo, sulla cui base gli enti parco devono adeguare i propri statuti.

L'elaborazione dello schema non poteva infatti prescindere dal contributo degli enti parco, non tanto per il rispetto formale della autonomia, anche statutaria, che la legge riconosce loro, quanto piuttosto perché essi, dopo la difficile fase di avvio, sono oggi diventati soggetti riconosciuti dal territorio ed ai quali le comunità locali affidano forti aspettative.

Proprio perché gli statuti sono stati oggetto di una più che decennale e positiva applicazione, pareva necessario aggiornarli nelle sole parti divenute incompatibili con la nuova architettura dell'ente parco senza rimmetterli integralmente in discussione.

Allo stesso tempo, è stata colta l'occasione per compiere la pulizia di taluni errori o incongruenze presenti negli statuti vigenti, tanto marginali da non giustificare finora una apposita modifica statutaria.

---

### **Contenuti e modalità applicative dello schema di statuto**

Come illustrato nelle premesse, il presente schema si limita a trattare pochi aspetti salienti, lasciando ampio margine ai singoli enti di regolare come meglio credono gli altri aspetti, come del resto già avviene negli statuti vigenti.

Ai fini dell'adeguamento dei rispettivi statuti allo schema seguente, gli Enti Parco dovranno:

- attenersi alle disposizioni vincolanti contenute nello schema, effettuando le modifiche statutarie conseguenti;
- in particolare, laddove viene fornito un preciso testo normativo (articolo o parte di articolo), inserire tale testo, nella collocazione appropriata del proprio Statuto, senza apportarvi modifiche;
- verificare se, nel proprio Statuto, vi siano altre disposizioni in contrasto con le suddette disposizioni vincolanti, apportando in tal caso gli opportuni correttivi;
- valutare i contenuti facoltativi, nei termini indicati dallo schema;

I Consigli degli Enti parco scaduti che beneficiano della proroga di cui all'art. 6 della legge regionale 16/2010 (Enti parco dell'Antola, del Beigua, di Montemarcello Magra e di Portofino), in ragione della finalità della proroga stessa, possono apportare modifiche allo Statuto solo per quanto attiene i contenuti, vincolanti o facoltativi, trattati nello schema, come precisato nelle disposizioni finali del presente schema.

I Consigli degli Enti parco delle Alpi Liguri e dell'Aveto, che risultano nella pienezza dei loro poteri, possono, se lo ritengono opportuno, effettuare le modifiche statutarie senza la limitazione sopra indicata.

---

## **Statuto dell'Ente Parco - Principi generali**

La prima parte dello Statuto richiama e specifica, in riferimento al contesto territoriale in cui opera l'Ente Parco, quanto previsto dalla legge regionale 12/1995 circa la natura giuridica dell'Ente, le finalità da esso perseguite, le modalità di azione, il suo emblema.

Lo Statuto deve precisare che la sede legale è fissata in uno dei Comuni del parco.

## **Gli organi**

Gli organi dell'Ente Parco sono indicati nei termini seguenti:

### “Organi dell'ente

Sono organi dell'Ente Parco, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12/1995:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Comunità del Parco

Gli organi dell'Ente durano in carica quattro anni e svolgono le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi.”

## **Il Presidente del Consiglio del Parco**

Lo Statuto dispone quanto segue:

### “Il Presidente

Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale 12/1995 e dallo Statuto.

Successivamente alla scadenza del mandato, il Presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Presidente nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di *prorogatio* degli organi scaduti.”

Gli Statuti possono specificare ed integrare le funzioni sopra indicate.

Devono essere eliminate le disposizioni statutarie connesse alla precedente modalità di nomina del Presidente, quando cioè esso era eletto dal Consiglio, quali ad esempio i riferimenti al documento programmatico, alle votazioni ed ai quorum necessari per la sua elezione, alla decadenza a seguito del voto di sfiducia del Consiglio.

Devono essere previste per il presidente le medesime incompatibilità previste per i Consiglieri, stabilite in analogia a quelle per le cariche elettive pubbliche ex art. 63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come più avanti specificato.

Deve essere prevista una figura che sostituisca il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento temporaneo.

Il vicepresidente, ove previsto, è un membro del Consiglio, non è un organo dell'ente e svolge le proprie funzioni senza ricevere indennità.

## **Il Consiglio del Parco**

Lo Statuto dispone quanto segue:

### “Composizione e nomina del Consiglio del Parco

Il Consiglio dell'Ente è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 della l.r. 12/1995, esprime una equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali ed è così composto:

- 1) quattro rappresentanti designati dalla Comunità del parco, dei quali tre su indicazione degli enti locali i cui territori siano interessati dal Parco naturale ed almeno uno in rappresentanza di interessi generali;
- 2 un rappresentante della Regione Liguria.”

Lo Statuto dispone inoltre:

### “Durata in carica, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri

In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il membro che viene nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio. Nella prima seduta dopo la nomina, il Consiglio ne prende atto integrando il nuovo componente nel Consiglio dell'Ente.

Successivamente alla scadenza del mandato, il Consiglio dell'Ente resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale in materia di nomine e di prorogatio degli organi scaduti.

Non possono ricoprire la carica di Consigliere dell'Ente coloro che si trovino, o vengano a trovarsi nei confronti dell'Ente nelle condizioni di incompatibilità previste dall'Art. 63 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

Qualora venga a mancare, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, la maggioranza dei membri del Consiglio, il Consiglio deve essere rinominato nella sua interezza.

I Consiglieri che senza giustificato motivo, da comunicarsi preventivamente per iscritto anche tramite posta elettronica, non partecipano a tre sedute ordinarie consecutive, decadono dalla carica e non possono essere rinominati nel Consiglio di cui facevano parte.”

Gli Statuti possono prevedere esplicitamente la rinomina del Consigliere uscente ed eventuali limiti ad essa; precisano inoltre i diritti dei Consiglieri e le modalità di presentazione delle dimissioni.

### Insediamiento del Consiglio

Gli Statuti devono contenere una disposizione relativa alla convocazione della seduta di insediamento del nuovo Consiglio, nei termini seguenti:

“La convocazione della prima seduta del nuovo Consiglio è disposta entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Presidente della Giunta Regionale, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta dal Presidente del Consiglio nominato che la presiede.

Nella prima riunione, il nuovo Consiglio delibera la presa d'atto della nomina dei Consiglieri e del Presidente.”

### Quorum strutturale e funzionale del Consiglio

Gli Statuti devono essere modificati in tutte quelle disposizioni che prevedono quorum strutturali e funzionali del Consiglio di fatto incompatibili con l'attuale numero ridotto di Consiglieri.

In particolare dovranno precisare che:

“Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di almeno tre componenti.”

mentre potranno essere previste maggioranze particolari per l'approvazione degli atti più importanti dell'ente parco, oltre alle modifiche statutarie trattate in seguito.

### Approvazione delle deliberazioni e delle proposte

Gli Statuti devono contenere la seguente disposizione:

“I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. ( art. 78 TUEL)”

## Commissioni

Il numero ridotto dei membri del Consiglio toglie significato alla possibilità prevista da alcuni Statuti di istituire Commissioni operanti all'interno del Consiglio stesso. In ogni caso, ove tale possibilità venisse confermata, la partecipazione ai lavori di Commissione deve essere a titolo gratuito.

## **La Comunità del Parco**

### Costituzione e Composizione

L'articolo che tratta della Costituzione e composizione della Comunità del Parco deve essere del seguente tenore:

“La Comunità del Parco è così composta:

- a) dal Presidente della Provincia di \_\_\_\_\_ o da assessore o consigliere da lui delegato;
- b) dai Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio del Parco, o da assessori o consiglieri da loro delegati;
- c) da un rappresentante delle associazioni di agricoltori, designato di concerto dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale;  
*(oppure: “a livello locale” o altre formulazioni che indichino il campo territoriale da considerare);*
- d) da un rappresentante designato dal Rettore dell'Università degli Studi di Genova;  
*(gli statuti possono precisare particolari competenze di tale rappresentante);*
- e) da un rappresentante del mondo della scuola e della didattica;  
*(gli statuti precisano meglio la figura di questo rappresentante, soprattutto in riferimento agli organismi che lo designano ed il campo territoriale da considerare)*
- f) dal Presidente dell'Ambito Territoriale di Caccia ligure (o del Comprensorio Alpino) confinante, o suo delegato;  
*(in caso di più ATC liguri confinanti: “dal rappresentante degli Ambiti Territoriali di Caccia designato di concerto dai Presidenti di tali ATC”; è inteso che in questo caso la delega non è possibile;*
- g) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, maggiormente rappresentative a livello regionale;  
*(oppure “a livello locale” o altre formulazioni che consentano di individuare con ragionevole certezza le associazioni che devono essere interpellate, senza preclusioni fra di esse);*
- h) da un rappresentante designato di concerto dalle associazioni escursionistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

*(oppure “a livello locale” o altre formulazioni che indichino il campo territoriale da considerare)*

i) ecc. (vedasi sotto)

Lo Statuto, tenuto conto delle caratteristiche del territorio del parco, può individuare altri portatori di interessi da rappresentare nella Comunità del parco, in special modo per quanto riguarda il turismo e la ricettività ed altre attività economiche o culturali di particolare rilievo e significato per il Parco.

Lo Statuto può specificare se la delega, ove prevista, abbia natura permanente o meno.

Nella composizione della Comunità del parco non sono state considerate le Comunità Montane, poiché ai sensi dell'art. 12 della legge 29.12.2010 n. 23 la loro operatività, già ora limitata alla sola amministrazione ordinaria, cessa definitivamente il 30 aprile 2011 in coincidenza con la scadenza della proroga degli attuali Consigli degli Enti parco di cui alla l.r. 16/2010.

Gli Statuti dovranno inoltre contenere le seguenti disposizioni:

“La Comunità può insediarsi non appena risulti individuata la maggioranza dei componenti della Comunità, salve le successive integrazioni.

I Sindaci ed il Presidente della Provincia fanno parte di diritto della Comunità del parco dal momento della proclamazione.

In tempo utile per il rinnovo della Comunità del parco e nel più breve tempo, negli altri casi, l'Ente Parco invita gli enti e le associazioni interessati a indicare i propri rappresentanti, assegnando a tal fine un termine di trenta giorni dalla richiesta.

La mancata indicazione dei propri rappresentanti da parte degli enti e delle associazioni così interpellati entro tale termine è da intendersi come rinuncia ad essere rappresentati in seno alla Comunità, con conseguente riduzione del numero dei componenti di detta Comunità per il relativo mandato.

La designazione tardiva può essere comunque accolta con voto favorevole della Comunità. In tali casi la Comunità è integrata con il componente designato, il cui mandato cessa alla scadenza dell'organo.

Nel caso in cui debbano pronunciarsi più enti o associazioni saranno essi stessi ad individuare, di concerto, i propri rappresentanti. In caso di mancato concerto, la Comunità del parco con propria deliberazione provvede alla nomina avuto riguardo alla maggiore rappresentatività degli enti e delle associazioni che si sono espressi in rapporto a quanto previsto dallo Statuto.”

### Funzioni della Comunità del parco

Gli Statuti devono prevedere il parere obbligatorio della Comunità del Parco, così come previsto dalla l.r. 12/1995 agli art. 9, 11, 13:

- sulla nomina del Presidente del Consiglio dell'Ente;

- sulle variazioni dello Statuto;
- sul piano del parco;
- sui regolamenti dell'area protetta di cui all'art. 25 della l.r.12/1995;
- sul bilancio e sul conto consuntivo;
- su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

Gli Statuti possono prevedere altre questioni su cui la Comunità è tenuta ad esprimersi.

Gli Statuti possono indicare quali dei pareri della Comunità abbiano oltre alla natura obbligatoria anche quella vincolante.

Non può essere qualificato vincolante il parere espresso ai fini della nomina regionale del presidente dell'Ente Parco.

In ogni caso lo statuto deve prevedere un termine adeguato per l'espressione di tutti i pareri della Comunità, siano essi facoltativi, obbligatori o vincolanti, eventualmente differenziato in relazione alla rilevanza del tema in questione, oltre il quale termine il parere si intende reso in senso favorevole.

Si ricorda che la più importante funzione della Comunità del parco è quella di elaborare e redigere il piano pluriennale socioeconomico (art. 22, comma 6 della l.r. 12/1995), la cui adozione formale è invece attribuita al Consiglio.

#### Nomina della Comunità, incompatibilità e decadenza

Lo Statuto prevede le medesime disposizioni stabilite per il Consiglio, anche mediante semplice rinvio ove possibile, in merito:

- alle funzioni che la Comunità esercita alla scadenza del mandato;
- alle incompatibilità;
- alla decadenza o sostituzione della maggioranza dei suoi membri;
- alla decadenza per assenza senza giustificato motivo, ad esclusione dei membri di diritto;
- alle modalità ed agli effetti delle dimissioni.

#### Prima adunanza della comunità del parco

Gli Statuti disciplinano la prima adunanza della Comunità del parco, successiva al rinnovo della Comunità nella sua interezza o alla sostituzione della maggioranza dei componenti, nella quale è deliberata la presa d'atto della nomina dei membri e si provvede all'elezione del Presidente.

#### Validità delle sedute, approvazione delle deliberazioni e delle proposte

Gli Statuti, nel disciplinare le modalità di funzionamento delle sedute, devono contenere la seguente disposizione:

“I Componenti della Comunità devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere o atti riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra i contenuti della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. (art. 78 TUEL)”

## **Le spese per gli organi**

### Indennità, gettoni, rimborsi spese di viaggio

Gli Statuti specificano:

in tema di indennità

- che ha diritto ad una speciale indennità di funzione solamente il Presidente del Consiglio dell’Ente Parco;
- l’importo di tale indennità di funzione o la modalità di determinazione di esso, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi;

in tema di gettone di presenza

- l’importo del gettone di presenza o la modalità di determinazione di esso, nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi;
- che il gettone di presenza spetta solo ai componenti del Consiglio dell’Ente Parco;
- che il gettone di presenza non è dovuto in caso di sedute di commissione, ove previste dallo Statuto;

in tema di rimborsi spese

- le spese ammesse a rimborso, nei termini e nei limiti previsti dalla legge regionale 3.1.1978 n. 1 e nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia di riduzione dei costi degli apparati burocratici e amministrativi;
- che il rimborso delle spese sostenute spetta solo al Presidente ed ai Consiglieri, ed eventualmente al Presidente della Comunità del Parco per missioni connesse alla sua funzione, escluse le riunioni della Comunità del parco;

### **Altri aspetti regolati dagli statuti (ordinamento contabile, partecipazione e trasparenza, collegio dei revisori, direttore e personale, ecc..)**

Lo schema non tratta molti altri aspetti importanti dell’attività dell’Ente Parco, lasciando quindi ampia facoltà agli Statuti di disciplinare tali aspetti, come del resto già avviene, sia pure in termini differenziati, negli Statuti vigenti.

Gli Enti parco i cui Consigli risultano prorogati ai sensi dell’art. della l.r. 16/2010 (Antola, Beigia, Montemarcello Magra, Portofino) non possono apportare modifiche

alle parti di Statuto che trattano detti argomenti, salvo quanto precisato nell'ultimo paragrafo del presente schema.

### **La revisione dello Statuto**

Gli Statuti adeguano le disposizioni vigenti in materia di revisione statutaria incompatibili con l'avvenuta riduzione del numero dei Consiglieri.

In particolare, occorre aggiornare il quorum per l'approvazione delle modifiche statutarie nel corso della prima seduta del Consiglio convocata a tale fine, stabilendo che dette modifiche devono essere approvate da almeno quattro consiglieri.

---

### **Disposizioni transitorie e finali**

Gli Statuti possono essere aggiornati in tutti quei riferimenti normativi che risultano oggi superati sotto un profilo sia meramente formale sia sostanziale, richiamando ed esplicitando nello Statuto le innovazioni introdotte nell'ordinamento in questi anni, specie in riferimento alla trasparenza ed alla efficienza amministrativa.

A titolo di esempio, si richiama il valore legale oggi attribuito alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi sul sito informatico istituzionale.

I Consigli in regime di proroga possono effettuare l'aggiornamento tenendo conto dei limiti oggettivi del loro mandato e quindi solo per aggiornamenti formali o in presenza di disposizioni in contrasto con quanto previsto nello Statuto.

Può inoltre essere effettuata una revisione di quelle norme che risultano superate di fatto o che presentano errori o incongruenze.

Si segnalano in particolare:

- nello Statuto dell'Ente Parco Antola, art. 24, e nello Statuto dell'Ente Parco Beigua, art. 28, la necessità di meglio disciplinare il procedimento di formazione del Piano pluriennale socioeconomico, tenuto conto che tale strumento, ai sensi dell'art. 22 della l.r. 12/1995, è elaborato e redatto dalla Comunità del parco e adottato dal Consiglio;
- nello Statuto dell'Ente Parco Aveto, all'art. 15.4, la necessità di disciplinare meglio il caso della mancata convocazione del Consiglio da parte del Presidente a seguito della richiesta di un terzo dei Consiglieri, e di abrogare comunque la prevista convocazione da parte del Prefetto;
- nello Statuto dell'Ente Parco Magra Montemarcello, art. 26, c. 1, la necessità di correggere la definizione della Comunità del Parco come "organo collegiale permanente", in contrasto con quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 12/1995;

- nello Statuto dell'Ente Parco Montemarcello Magra, art. 44, la necessità di attribuire la competenza al rilascio dei nullaosta di cui art. 21 della l.r. 12/1995 in capo alla dirigenza, secondo la normativa vigente;
- nello Statuto dell'Ente Parco Beigua, art. 24.1, e dell'Ente Parco Montemarcello Magra, art. 31.2, la necessità di attenersi per la nomina del direttore in conformità a quanto previsto dall'art. 50 della legge 12/1995;
- nello Statuto dell'Ente Parco Aveto, art. 50, e nello Statuto dell'Ente Parco Montemarcello Magra, artt. 45 e 46, la necessità di abrogare le disposizioni transitorie, oggi del tutto superate.

A seguito dell'approvazione della revisione statutaria di adeguamento al presente schema, gli Enti parco provvedono:

1. ove necessario, alla integrazione delle rispettive Comunità del Parco richiedendo agli enti ed alle associazioni interessate le designazioni occorrenti entro il termine prestabilito, secondo quanto previsto dallo statuto così approvato;
  2. trascorso tale termine, non appena raggiunto il quorum strutturale necessario, a convocare la medesima Comunità per la designazione dei componenti del Consiglio ai fini della nomina regionale.
-